

Circolare informativa n. 15 del 26 Ottobre 2010

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST*

Il Decreto Legge n. 40 del 2010, cosiddetto "decreto incentivi", ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi Iva italiani, **di comunicare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate gli acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. "black list", individuati dai DDMM 04/05/1999 e 21/11/2001.

Tale obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 01/07/2010.

La comunicazione può essere presentata con una periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell'ammontare delle operazioni intrattenute con tali soggetti, e deve essere presentata entro la fine del mese successivo al periodo cui si riferisce la comunicazione (mese o trimestre)

Con il decreto del 5 agosto 2010 è stato previsto un differimento al 2 novembre 2010 delle comunicazioni mensili di luglio e agosto; pertanto, entro il 2 novembre sono in scadenza:

- ▶ per i contribuenti che devono adempiere mensilmente, le comunicazioni relative ai mesi di luglio agosto e settembre;
- ▶ per i contribuenti che devono adempiere trimestralmente, il trimestre luglio – settembre.

Si invitano pertanto clienti interessati da tali operazioni a contattare lo studio.

Di seguito si riepilogano le principali regole che disciplinano l'adempimento in commento, aggiornate con i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/E/10.

Soggetti obbligati	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione in commento i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ chi opera in regime d'impresa; ✓ chi opera nell'esercizio di arti e professioni; ✓ gli enti non commerciali (con esclusione delle operazioni relative alla sfera istituzionale); ✓ contribuenti non residenti se sono identificati direttamente in Italia, hanno in Italia il proprio rappresentante fiscale, ovvero hanno in Italia una stabile organizzazione. In tal caso, comunque, la comunicazione riguarderà le sole operazioni territorialmente rilevanti in Italia. <p>Sono invece esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I contribuenti minimi ✓ I contribuenti che applicano il regime delle neoattività (art 13, L. n.388/00).
Individuazione dei paesi Black	Sono interessate dalla comunicazione le operazioni intrattenute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi compresi nelle <i>Black List</i> : a

<p>List</p>	<p>tal fine il D.L. n.40/10 individua le liste di paesi non collaborativi emanate tramite DM 4/5/99 e DM 21/11/01.</p> <p>Al riguardo si deve ricordare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ E' sufficiente che il Paese in cui è stabilito il cliente / fornitore sia ubicato in una delle citate liste affinché i rapporti intrattenuti con tale soggetto debbano essere evidenziati nella comunicazione ✓ Non rilevano le limitazioni soggettive o oggettive stabilite in tali liste. In altre parole, anche se le liste identificano per alcuni Paesi solo determinate tipologie di operatori o operazioni, la comunicazione in commento comunque riguarda ogni tipo di operazione intrattenuta con tutti i soggetti stabiliti in tale Paese; ✓ Cipro, Malta e Corea del Sud sono esclusi sin dal 1 luglio 2010.
<p>Controparti</p>	<p>Devono essere monitorate le operazioni intrattenute tutti gli operatori economici stabiliti in un Paese <i>Black List</i>. Per quanto riguarda il concetto di operatore economico si ritiene che possa essere definito tale "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare, alternativamente, come elementi probatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati <i>black list</i> attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati ✓ la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica. <p>Si segnala che sono soggette a comunicazione anche le operazioni rese o ricevute da rappresentante fiscale o stabile organizzazione, in Italia o altro paese anche non <i>Black List</i>, di soggetto stabilito in un paese <i>Black List</i> (es: l'operatore di Hong Kong che ha il rappresentante fiscale in Italia o Germania).</p>

<p>Operazioni</p>	<p>Devono essere oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le cessioni di beni (anche le esportazioni); ✓ le prestazioni di servizi rese; ✓ gli acquisti di beni (anche le importazioni); ✓ le prestazioni di servizi ricevute. <p>Acquisti e cessioni di beni sono rilevanti anche se transitano (all'ingresso nel territorio nazionale o prima di uscire) attraverso un deposito fiscale IVA.</p> <p>Nella comunicazione devono essere inserite tutte le operazioni intrattenute con i soggetti stabiliti nei Paesi <i>Black List</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ imponibili, ✓ non imponibili ✓ esenti ✓ non soggette ad imposta sul valore aggiunto (per le sole operazioni carenti del requisito territoriale di applicazione del tributo) <p>Il DM 5/8/10 ha previsto l'obbligo di comunicazione anche per le operazioni non territoriali ai sensi dell'articolo 7-ter, 7-quater o 7-quinquies rese o ricevute da un soggetto stabilito in un Paese <i>Black List</i>, anche se esse non comportano obbligo di registrazione di alcun documento ai fini IVA. Tali</p>
--------------------------	--

	<p>operazioni rilevano se effettuate a decorrere dal 1.9.10.</p> <p>Sono escluse le operazioni esenti effettuate da soggetti che applicano la dispensa 36-bis DPR 633/72. Sono invece rilevanti le operazioni imponibili effettuate da tali soggetti. Sono escluse le operazioni imponibili passive.</p> <p>Le operazioni per la quali l'imposta è assolta con il meccanismo dell'inversione contabile, devono essere inserita tra le operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana (imponibile, non imponibile, esente).</p>
Periodicità di presentazione del modello	<p>Il modello può essere presentato con cadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mensile ✓ trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile. Per tale verifica, occorre tenere in considerazione le cessioni di beni sin dal 1.7.09, mentre si considerano le prestazioni di servizi solo dal 1.1.10. <p>Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita IVA al soggetto passivo.</p> <p>I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.</p> <p>Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.</p>

Momento di rilevanza	<p>La singola operazione deve essere inserita nell'elenco relativo al mese/trimestre in cui è avvenuta la registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.</p> <p>Per le prestazioni di servizi non territoriali che comunque vanno inserite nell'elenco in forza del DM 5/8/10 anche se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché committenti non comunitari), il momento rilevante ai fini della comunicazione, è quello della registrazione della specifica operazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico.</p>
Sanzioni	<p>In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da € 516 ad € 4.130.</p> <p>In caso di ripetute violazioni (sia omissioni sia irregolarità) si applica l'istituto del cumulo materiale e non il cumulo giuridico: ciascuna singola violazione verrà quindi punita con la specifica sanzione per essa prevista.</p>

Paesi *Black list*

per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni

Europa	Asia	Africa
Svizzera	Libano	Liberia
Liechtenstein	Bahreïn	Gibuti
Lussemburgo	Emirati Arabi Uniti	Kenia
San Marino	Oman	Angola
Monaco	Maldiva	Mauritius
Andorra	Hong Kong	Seychelles
Gibilterra	Macao	Sant'Elena
Isola di Man	Taiwan	
Jersey (Isole del Canale)	Malaysia	
Guernsey (Isole del Canale)	Brunei	
Alderney (Isole del Canale)	Singapore	
Herm (Isole del Canale)	Filippine	
Sark (Isole del Canale)		

Americhe	Oceania
Anguilla	Isole Cook
Antigua	Isole Marshall
Antille Olandesi	Kiribati
Aruba	Nauru
Bahamas	Niue
Barbados	Nuova Caledonia
Barbuda	Polinesia francese
Bermuda	Salomone
Dominica	Samoa
Isole Cayman	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	